

Ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio (OATFS)

Modifica del 4 giugno 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 ottobre 2003¹ sulle attività della truppa fuori del servizio è modificata come segue:

Art. 5 Partecipazione

¹ Possono partecipare i militari, gli ex militari e i membri del Corpo delle guardie di confine.

² Nel bando possono essere stabiliti contingenti per i singoli gruppi di partecipanti.

Art. 5a Diritto al soldo e computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio
d'istruzione

Danno diritto al soldo e sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione:

- a. la partecipazione ai campionati dell'esercito;
- b. la partecipazione di militari alla gara di tiro dell'esercito durante un servizio d'istruzione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.

4 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ **RS 512.38**

